

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1373 del 21/03/2022
Oggetto	Art.208 del d. lgs.152/2006 - Impianto di trattamento rifiuti, localizzato in comune di Serramazzoni (MO), Via Marconi 380, Loc. Barzigala - Ceramiche Serra spa - Pratica ARPAE n. 8285/2019 - Rinnovo autorizzazione (Determinazione della Provincia di Modena n. 345 del 24/07/2009 e ss.mm.ii)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1465 del 18/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventuno MARZO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 del d. lgs.152/2006 – Impianto di trattamento rifiuti, localizzato in comune di Serramazzone (MO), Via Marconi 380, Loc. Barzigala – Ceramiche Serra spa - Pratica ARPAE n. 8285/2019 – Rinnovo autorizzazione (Determinazione della Provincia di Modena n. 345 del 24/07/2009 e ss.mm.ii)

La Dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

- A. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- B. in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;
- C. la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;
- D. la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;
- E. l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le “linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005”;
- F. la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- G. la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore”;
- H. la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01”;
- I. la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01”;
- J. il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.
- K. le linee guida SNPA approvate con delibera n.67/2020 del 06.02.2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;
- L. la “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate” ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

PREMESSO CHE:

- M. la società Ceramiche Serra spa, con sede legale in Via Estense n.10589 in Comune di Serramazzoni (MO), svolge attività di trattamento rifiuti non pericolosi, nell'impianto localizzato in Comune di Serramazzoni, località Barzigala, Via Marconi n.380, in virtù dell'Autorizzazione Unica di cui all'art.208 del d.lgs.152/2006 rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 345 del 24/07/2009, modificata con Determinazione della Provincia di Modena n. 160 del 14/09/2011;
- N. la società Ceramiche Serra spa ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione unica (AU) art.208 del d.lgs.152/06 il 05/03/2019, assunta agli atti di ARPAE con prot. n.36021. Con la domanda di rinnovo non sono previste modifiche alle caratteristiche ed alla capacità di trattamento dell'impianto, né impatti e pressioni nei confronti dell'ambiente. L'autorizzazione deve tuttavia allinearsi a quanto previsto dalla normativa in materia di produzione End of Waste.
- O. l'attività attualmente svolta dal proponente ed autorizzata presso lo stabilimento sito in località Barzigala di Serramazzoni consiste in un processo di recupero di rifiuti ceramici previsto dal D.M. 05.02.98 per la preparazione di smalti per l'industria ceramica e impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate, e nel recupero di ulteriori tipologie di rifiuti, ceramici e non, da utilizzare anch'essi come base fondente per smalti ceramici, con il medesimo procedimento di recupero. In particolare il proponente effettua il recupero di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi urbani e speciali non previste dal D.M. 05.02.98 prima richiamato attraverso la miscelazione degli stessi con materie prime dell'industria ceramica, per ottenere un composto chiamato "miscelone", al quale attribuire le caratteristiche di materia prima secondaria (MPS).;
- P. l'attività era stata autorizzata dalla Provincia di Modena con nell'ambito del procedimento di "Valutazione di impatto ambientale (L.R. n. 9/99, titolo III) incremento e modifica dell'attività di recupero di rifiuti come fondenti per smalti ceramici ed applicazioni serigrafiche presso lo stabilimento in località Barzigala, via Marconi n. 380, comune di Serramazzoni. Proponente: Ceramiche Serra spa", conclusosi con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. Delibera n. 382 del 04/08/2009;
- Q. in quella sede era stato valutato che:
1. deve essere favorito il recupero dei rifiuti e la modalità proposta costituisce, per alcuni rifiuti di tipologia ceramica, la finalizzazione della filiera produttiva collegata a ceramiche e colorifici;
 2. il "miscelone" è una MPS che va a sostituire i fondenti negli smalti ceramici e nelle applicazioni serigrafiche avendone le medesime caratteristiche chimico fisiche e d'utilizzo;
 3. il processo di produzione del "miscelone" e il suo utilizzo sono facilmente controllabili esaurendosi nei due vicini stabilimenti del gestore di Barzigala di Serramazzoni (produzione) e di Via Estense sempre a Serramazzoni;
 4. il "miscelone" è destinato ad essere sottoposto ad un processo di cottura a temperature di oltre 1000°C che ne garantisce una sostanziale inertizzazione;
- R. Il "miscelone" tramite lo strumento dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Modena ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, acquisisce la qualifica di MPS. Peraltro tale MPS viene esclusivamente utilizzata nello stabilimento Ceramiche Serra di Montagnana di Serramazzoni, attraverso il normale processo termico ad alta temperatura di produzione delle piastrelle ceramiche. Tale forma di recupero, fra l'altro, non introduce alcun ulteriore impatto ambientale aggiuntivo rispetto a quanto già tipico dell'industria ceramica e si inserisce positivamente nella filiera della ceramica presente nel distretto modenese/reggiano.

DATO ATTO CHE:

- S. la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06, riunitasi in data 08/05/2019, ha ritenuto necessario acquisire i seguenti elementi:

- planimetria dello stabilimento con indicazione delle aree adibite all'attività di "Messa in riserva di rifiuti (R13)" e di "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (R5)";
 - planimetria dell'area cortiliva circostante l'azienda, con indicazione dei materiali/rifiuti depositati;
 - confronto dell'attività di gestione dei rifiuti con le specifiche norme in materia di produzione di "End of Waste" e MPS (DM.05/02/1998 e s.m.i.), al fine di permettere il rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione Unica in conformità con quanto stabilito dall'art. 184 ter del d.lgs. 152/06;
- T. con determinazione dirigenziale 3794 del 08.08.2019 è stata estesa fino al 31/07/2021 la validità dell'Autorizzazione unica in seguito alla richiesta da parte della Ditta di effettuare un'attività sperimentale di recupero dei rifiuti stoccati presso gli stabilimenti di Via Verdi e Via Bonvino in Comune di San Cesario sul Panaro (ex Emiliana Rottami); è inoltre stato esteso il termine per la presentazione delle integrazioni richieste con prot. n.84262 del 28/05/2019 fino al giorno 31/01/2021;
- U. in data 09/10/2020 (prot. 145705) la ditta ha trasmesso una relazione tecnica sui risultati della sperimentazione condotta nella quale si conclude che, "dalle prove effettuate, anche testando delle variazioni sulla modalità di impiego dei rifiuti vetrosi e sulla temperatura di cottura non è stato possibile ottenere risultati compatibili con una produzione di massa. (...) Alla luce delle considerazioni sopra esposte e del fatto che nel frattempo la ditta EMILIANA ROTTAMI S.p.A è stata rilevata / acquisita da un'altra realtà industriale, la ditta ha deciso di sospendere i tentativi di recupero del materiale";
- V. in data 30/01/2021 (prot 15349) la ditta ha presentato le integrazioni richieste, alla luce delle variazioni normative avvenute, verificando che le attività di recupero che comportano la produzione di End of Waste siano effettuate in conformità alle condizioni di cui all'art 184-ter comma 1 ed ai criteri specifici di cui all'art 184-ter comma 3, entrambi del vigente d.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- W. la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica (*in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19*) il 09/04/2021; alle sedute erano presenti i rappresentanti di ARPAE (SAC ed ST), del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., i quali a seguito dell'istruttoria condotta sulla documentazione presentata dalla Ditta hanno concordato sulla necessità di acquisire ulteriori informazioni in merito all'attività di recupero effettuata nell'impianto ed al ciclo produttivo; in particolare sono stati chiesti alla ditta approfondimenti volti a verificare la conformità alle condizioni di cui all'art 184-ter comma 1 ed ai criteri specifici di cui all'art 184-ter comma 3, entrambi del vigente d.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- X. la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, assunte al prot. ARPAE n.97238/2021;
- Y. la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica (*in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19*) il 21/09/2021. Alla seduta erano presenti i rappresentanti di ARPAE (SAC ed ST), del Comune di Serramazzoni, i quali a seguito dell'istruttoria condotta sulla documentazione presentata dalla Ditta non hanno rilevato motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione unica art. 208 con le prescrizioni ed alle condizioni indicate nei pareri e nei rapporti tecnici trasmessi dagli Enti componenti la Conferenza;
- Z. il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. nn.: 36021/2021, 15349/2021;
- AA. con le integrazioni assunte al prot.97238/2021 la ditta ha trasmesso documentazione attestante il titolo di disponibilità dell'area (contratto di locazione), ha trasmesso attestazione di esclusione dalla assoggettabilità alla norma in materia di prevenzione incendi (D.P.R.151/2011), copia della ricevuta PEC della trasmissione alla Prefettura della documentazione per rispetto degli obblighi previsti dall'art. 26-bis del Dm 113 del 2018 convertito in L.132 del 2018;

PRESO ATTO:

- BB. delle note 148020/2021, con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- CC. del parere favorevole del Comune di Serramazzoni rilasciato in sede di Conferenza dei servizi, che ha confermato in merito alla conformità urbanistica dell'impianto quanto espresso in sede di VIA nel proprio parere prot. 11822 del 16/10/2008;
- DD. che lo scarico delle acque reflue domestiche avviene in rete fognaria, pertanto sempre autorizzato ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2003/1053 e D.Lgs 152/2006, art. 124, co. 4.

ACQUISITA INOLTRE:

- EE. la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 17/11/2021, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0081641_20211116, (prot. ARPAE n. 197999/2021) attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

CONSIDERATO CHE:

- FF. in relazione al rumore, il proponente ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico in cui afferma che la propria attività rientra nei limiti di rumorosità fissati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica compreso i limiti differenziali diurni e notturni ove applicabili, ovvero, ove questo non sia adottato, ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, come da valutazione di impatto acustico redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale in data 16/09/2019: si prende pertanto atto dell'autocertificazione prodotta;
- GG. in merito alle emissioni in atmosfera, la ditta è attualmente autorizzata con determinazione 356/2009. Tale autorizzazione verrà ricompresa nella Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208; inoltre, con riferimento all'evoluzione delle BAT, (DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali), si ritiene opportuno inserire il limite per la sommatoria di As,Co, Ni, Cd, Se, CrVI (mg/Nmc)* e per la sommatoria di As,Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, Cr III, Mn, V, Sn, Silice libera cristallina (mg/Nmc)* prevedendo la valutazione delle concentrazioni alle emissioni nei primi 2 anni (n.4 autocontrolli). Qualora dagli esiti analitici si rilevi il rispetto ai limiti indicati in autorizzazione con buon margine di sicurezza, non si ritiene necessario il prosieguo dell'autocontrollo;
- HH. l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 12.6 dell'All. 1, suball.1), per attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, ma per rifiuti in ingresso differenti per tipologia, provenienza, codice EER e caratteristiche;
- II. per i rifiuti di cui sopra, in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, l'istruttoria svolta ha individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta;
- JJ. all'interno dell'impianto vengono effettuate le stesse lavorazioni a partire da End of Waste, prodotti in conformità a quanto previsto dall'art.184 ter;

- KK. le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del d.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:
1. Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R5 – Rifiuti non pericolosi**: 5.100 t/a x 12,00 €/t = 61.200,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **75.000,00 €**;
per un importo complessivo pari a 75.000,00 €

RITENUTO, pertanto:

- LL. sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo al rinnovo dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

- MM. il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
- NN. la deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021;
- OO. la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 75/2021 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- PP. la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 36 del 31/03/2021 "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023" di Arpae Emilia-Romagna;
- QQ. la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.126/2021, con la quale è stato rinnovato l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;
- RR. la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

- SS. che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
- TT. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/06, la Società Ceramiche Serra spa con sede legale in Via Estense n.10589 in Comune di Serramazzoni (MO), in continuità con la precedente autorizzazione unica (determinazione della Provincia di Modena n. 345 del 24/07/2009 e ss.mm.ii.) alla gestione dell'impianto di recupero (operazioni R5, e R13 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi localizzato in Comune di Serramazzoni (MO), località Barzigala, Via Marconi n.380 alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto, con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente determinazione della provincia di Modena, rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 n. 345 del 24/07/2009, modificata con Determinazione della Provincia di Modena n. 160 del 14/09/2011 nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto;
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del d.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
--

Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06
--

3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,
 - “Allegato EoW - Miscelone”,
 - “Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”,
 - “Planimetria stabilimento con aree di lavorazione – 20/01/2021”;
4. di stabilire che, **nel termine di 60 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **75.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
 in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;

5. di stabilire che l'efficacia del presente atto è subordinato/condizionato alla presentazione delle garanzie finanziarie e all'approvazione con specifico atto da parte di questa Agenzia;
6. di stabilire che dall'accettazione delle garanzie finanziarie il presente atto sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata da Provincia di Modena alla ditta Ceramiche Serra spa, relativamente agli impianti ubicati in Comune di Serramazzoni (MO), località Barzigala, Via Marconi n.380, con Determina dirigenziale Det. n. 356 del 29/07/2009 e l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 con determinazione della Provincia di Modena, n. 345 del 24/07/2009, modificata con Determinazione della Provincia di Modena n. 160 del 14/09/2011, che, quindi, a partire dalla medesima data dovranno intendersi a tutti gli effetti decadute/superate;
7. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
8. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata fino al giorno 18/03/2032 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
9. di stabilire che, quando ottenuti al di fuori dei lavori della Conferenza di Servizi, entro 15 giorni dal loro rilascio, i rinnovi e/o le modifiche del Certificato di prevenzione incendi (CPI) e la relativa documentazione (planimetrie e altro) devono essere presentati ad ARPAE, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
10. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
11. di stabilire che il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta a ARPAE e al Comune di Serramazzoni. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche.
12. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);

- di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 13. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
- 14. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Ceramiche Serra Spa, impianto localizzato in Comune di Serramazzoni (MO), località Barzigala, Via Marconi n.380.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

L'impianto in oggetto è in possesso di 'Autorizzazione Unica di cui all'art.208 del d.lgs.152/2006 rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 345 del 24/07/2009, modificata con Determinazione della Provincia di Modena n. 160 del 14/09/2011 all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per lo svolgimento delle attività di recupero R13 ed R5

Il trattamento dei rifiuti consiste in una operazione di miscelazione, frantumazione ed omogeneizzazione dei rifiuti al fine di renderli compatibili con il processo produttivo ceramico.

La "End of Waste" ottenuta, detta "miscelone", viene utilizzata per la formulazione dello smalto ed ingobbio destinato alla produzione di piastrelle in gres porcellanato e monocottura in pasta rossa in sostituzione della fritta ceramica.

I settori di provenienza dei rifiuti ricevuti sono:

- fabbricazione di prodotti in vetro;
- aziende di raccolta dei rifiuti di vetro e RAEE del territorio per destinarli al recupero anche presso terzi;
- produzione di materiali ceramici;
- aziende di raccolta dei rifiuti ceramici/colorifici del territorio per destinarli al recupero anche presso terzi;
- colorifici ceramici

Alla ricezione presso lo stabilimento:

- i rifiuti insaccati vengono stoccati all'esterno del capannone su appositi pallet e coperti da teloni per evitare dispersioni;
- i rifiuti che arrivano sfusi vengono scaricati direttamente all'interno del capannone in cumuli separati ed ispezionabili. Le operazioni avvengono a porte chiuse.

Le diverse tipologie di rifiuti costituite da rifiuti vetrosi e rifiuti ceramici vengono stoccate in cumuli separati, successivamente vengono frantumati e raccolti in cumuli all'interno del capannone;

Durante le lavorazioni dei materiali vengono effettuate operazioni di bagnatura.

La frantumazione viene eseguita all'interno di un apposito impianto dotato di aspirazione e durante le lavorazioni di miscelazione vengono chiusi i portoni del capannone e l'ambiente interno è in depressione grazie al funzionamento dell'impianto di aspirazione.

I rifiuti così trattati vengono successivamente miscelati tra di loro fino a creare la EoW detta "miscelone". La miscelazione grossolana avviene con pala meccanica all'interno di due box gemelli utilizzati alternativamente; entrambi i box e l'impianto di macinazione sono dotati di apposite aspirazioni.

Le singole aspirazioni a servizio delle operazioni di frantumazione e miscelazione vengono convogliate ad un unico impianto dotato di filtro a maniche per la depolverazione dell'aria aspirata.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo di tale impianto, le operazioni di frantumazione e miscelazione avvengono alternativamente, essendo tra l'altro svolte da un unico operatore.

L'impianto di depolverazione è del tipo "filtro a tessuto" con portata 12.000 Nm³/h.

Al termine delle operazioni di miscelazione la pavimentazione del capannone viene pulita mediante pulizia meccanica prima della riapertura delle porte.

La EoW realizzata viene stoccata in apposito cumulo, caricata direttamente all'interno del capannone su camion coperto da telone e trasportata allo stabilimento Ceramiche Serra di via Estense 10589, oppure viene riversata in appositi big bags chiusi che vengono stoccati all'esterno del capannone, in stive coperte da telone, su area apposita, separata da quella dedicata ai big bags di rifiuti in ingresso.

Successivamente il "miscelone" viene trasportato allo stabilimento Ceramiche Serra di via Estense 10589, unico stabilimento autorizzato all'utilizzo finale.

I raggruppamenti di sacconi con caratteristiche simili, per garantire protezione da umidità e acque meteoriche, vengono coperti con teli in plastica pesante e ancorati al suolo per evitare spostamenti accidentali.

All'interno del ciclo produttivo di Ceramiche Serra Via Estense n.10589, il "miscelone" sostituisce i fondenti negli smalti ceramici, avendone le medesime caratteristiche chimico fisiche e d'utilizzo, e viene sottoposto ad un processo di cottura a temperature di oltre 1.100°C che ne garantisce la sostanziale inertizzazione.

Non sono previste modifiche relative alla gestione rifiuti rispetto alla situazione autorizzata.

ISTRUTTORIA E PARERI

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n.148020 del 27/09/2021 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti e indica prescrizioni relative alla gestione degli stoccaggi e delle operazioni di recupero.

L'istanza di rinnovo prevede la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologie 12.6 dell'All. 1, suball.1), per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti, in particolare:

- 12.6.3 Attività di recupero "lettera d) industrie ceramiche nella preparazione degli smalti (R5)"
- 12.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti" lettera d) "smalti per l'industria ceramica nelle forme usualmente commercializzate".

La ditta, in continuità con quanto fino ad oggi autorizzato, prevede l'utilizzo di alcune tipologie di rifiuti in ingresso (Codici EER 080299, 101103, 101105, 101112, 101203, 101212, 150107, 191205, 200102) diversi per codici EER, provenienza dei rifiuti e caratteristiche rispetto a quanto previsto dal DM 05.02.1998. Dall'istruttoria condotta dal Servizio Territoriale di Arpae si evidenzia che, in analogia al punto 12.6.2 del DM 05/02/1998, i rifiuti dovranno avere le seguenti caratteristiche:: PbO<25%, B₂O₃ <20% e CdO<3%.

Pertanto, in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la valutazione delle condizioni e dei criteri di cui alle lettere a) e b) e c) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata. L'istruttoria svolta ha valutato la compatibilità delle tipologie di rifiuti in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti e ha individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) (caratteristiche dei sistemi di gestione e dichiarazione di conformità) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter

del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, indicati nell'Allegato EoW.

La Conferenza dei Servizi, riunitasi in data 08/05/2019, 09/04/2021 e nella seduta conclusiva del 21/09/2021, non ha rilevato motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamati e fatti propri i pareri sopra citati, Ceramiche Serra spa è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

1. La presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate negli allegati C e B alla parte IV del d.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R5 *Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche” (macinazione)*

R13 *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

2. I rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R5 ed annessa messa in riserva R13**, e i relativi quantitativi istantanei ed annuali autorizzati sono i seguenti:

Codice europeo	Tipologia di rifiuto	Quantitativo massimo istantaneo autorizzato alla messa in riserva		Quantitativo massimo recuperabile annualmente t/a
		mc	t	
080201	Polveri di scarto e rivestimenti	23	25	100
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	23	25	100
080299	Rifiuti non specificati altrimenti (particolato da pulizia vasche raffreddamento fritte, blocchi di fritta e infusi o pezzi di pareti di fusorio provenienti dalla manutenzione o pulizia dei forni fusori)	23	25	100
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	23	25	100
101105	Polveri e particolato	23	25	100

101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	23	25	100
101203	Polveri e particolato	288	320	1.000
101212	Rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211	23	25	100
101299	Rifiuti non specificati altrimenti (scarti crudi con o senza smalto crudo, da scarti di prove di laboratorio, scarto di atomizzato di materie prime per smalti)	23	25	100
150107	Imballaggi in vetro	23	25	100
191205	Vetro	889	990	3.100
200102	Vetro	23	25	100
TOTALE		1.407	1.560	5.100

3. I rifiuti in ingresso devono avere le seguenti caratteristiche: $PbO < 25\%$, $B_2O_3 < 20\%$ e $CdO < 3\%$.
4. Non è consentito il ritiro, la messa in riserva e il trattamento di rifiuti pericolosi. A tal proposito il gestore deve verificare attraverso un congruo numero di analisi di caratterizzazione la corretta assegnazione da parte del produttore del rifiuto in accettazione dell'appropriato EER in modo da escluderne la pericolosità e la rispondenza con quanto autorizzato con il presente atto, per i rifiuti dotati di codice "specchio" pericoloso.
5. Relativamente ai codici "XXYY99" autorizzati, è ammesso il ritiro degli stessi solo in corrispondenza delle rispettiva specifica descrittiva che andrà riportata nei formulari e nei registri di carico/scarico e solo nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto.
6. La ditta deve acquisire (o eseguire) analisi di caratterizzazione chimico fisica in occasione del primo conferimento e almeno ogni 6 mesi a supporto dell'attribuzione del codice EER e per la verifica delle caratteristiche dei rifiuti e delle materie prime in ingresso.
7. Il trattamento dei rifiuti autorizzato è costituito essenzialmente da una miscelazione ed omogeneizzazione dei rifiuti al fine di renderli compatibili con il processo produttivo ceramico.
8. Le operazioni di trattamento devono avvenire all'interno del capannone per produrre il cosiddetto "miscelone". Esse sono costituite da una miscelazione grossolana (utilizzo di due box e pala meccanica) e una fine (miscelatore rotativo).
9. Il "miscelone" ottenuto in conformità alla presente autorizzazione deve avere caratteristiche di smalti per l'industria ceramica nelle forme usualmente commercializzate.
10. Il "miscelone" deve essere accompagnato dalle informazioni per la sicurezza degli utilizzatori previste dalla normativa vigente.
11. La potenzialità massima dell'impianto autorizzata è pari a 5100 t/anno.
12. I rifiuti scartati dal processo di recupero devono essere inviati ad altro recupero (se possibile) o a smaltimento presso impianti autorizzati.

13. Devono essere presi gli opportuni accorgimenti per limitare la formazione di polveri durante le operazioni di trattamento e movimentazione dei materiali/rifiuti.
14. Le operazioni di trattamento dei rifiuti devono essere effettuate limitando il più possibile l'esposizione dei lavoratori alle polveri e la loro diffusione all'esterno dello stabilimento.
15. l'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio di rapido impiego mantenuti in costante efficienza.
16. Devono essere adottati tutti i dispositivi atti ad evitare la dispersione dei rifiuti nell'ambiente, in particolare durante le operazioni di carico e scarico.
17. Le aree di stoccaggio e trattamento rifiuti devono essere tutte identificate da apposita cartellonistica ad indicare le aree per le materie prime e i rifiuti relativi alla presente autorizzazione.
18. I rifiuti possono essere ritirati in sacconi (big-bag) chiusi o sfusi. I rifiuti sfusi devono essere scaricati direttamente all'interno del capannone nel box di miscelazione.
19. Lo scarico e la movimentazione dei rifiuti in big-bag deve avvenire avendo cura di non danneggiare i contenitori.
20. E' consentita la messa in riserva dei rifiuti e delle materie prime nell'area scoperta circostante il capannone in big-bag sempre chiusi, caricati su pallet in legno e coperti da cappucci di plastica termoretraibile;
21. Per garantire la protezione da umidità e da acque meteoriche i raggruppamenti di sacconi con caratteristiche simili devono essere coperti mediante teli in plastica pesante ed ancorati al suolo per evitare lo spostamento accidentale.
22. Le modalità di stoccaggio dovranno essere tali da evitare la dispersione sul suolo, inoltre sia i rifiuti che l'EoW, se non vengono stoccati in luogo coperto, dovranno essere opportunamente confezionati con idoneo materiale resistente agli agenti atmosferici.
23. In caso di sversamento accidentale del contenuto dei sacconi (big-bags) contenenti rifiuti o EoW stoccati nel piazzale a causa di rotture o cedimenti, la ditta deve provvedere immediatamente alla pulizia mediante idoneo impianto mobile di aspirazione o altro sistema di pronto impiego che garantisca analoga efficacia;
24. I rifiuti in ingresso all'impianto stoccati in sacconi (big-bags) o depositati sfusi all'interno del fabbricato, devono essere separati per tipologia ed opportunamente identificati con idonea cartellonistica indicante codice EER.
25. I rifiuti in ingresso all'impianto devono essere stoccati in aree impermeabilizzate. I rifiuti in ingresso costituiti dai codici EER 080201, 080202, 080299, 101103, 101105, 101112, 101212, 101299, 150107, dovranno essere stoccati nell'area appositamente identificata nella "Planimetria stabilimento con aree di lavorazione – 20/01/2021". Pertanto la ditta dovrà provvedere a realizzare le opere di impermeabilizzazione dell'area indicata preventivamente all'utilizzo per lo stoccaggio dei rifiuti.
26. Durante l'attività di macinazione si dovranno mantenere chiusi i portoni di accesso e si dovrà provvedere, qualora necessario, alla bagnatura del materiale polverulento limitandone la diffusione in ambiente esterno.
27. Al termine dei cicli di macinazione con mezzo meccanico dovrà essere eseguita idonea pulizia dei locali al fine di evitare un accumulo di materiale polverulento al suolo.

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R5 (End Of Waste)

28. I rifiuti di cui all'articolo 2) cessano di essere qualificati come rifiuti, e sono qualificati sostanza/oggetto/prodotto, se soddisfano tutti i "criteri" dettagliati negli allegati:
 - Allegato EOW_Miscelone;
29. Il "miscelone" dovrà essere utilizzato per la formazione dello smalto o dell'ingobbio per la produzione di piastrelle ceramiche in gres porcellanato e monocottura e dovrà possedere le caratteristiche specifiche di idoneità all'utilizzo come indicate nell'Allegato EoW_Miscelone.
30. la End of Waste "miscelone" prodotta unicamente nello stabilimento di Ceramiche Serra s.p.a. sito a Barzigala di Serramazzoni, via Marconi 380 può essere utilizzata unicamente presso lo stabilimento di Ceramiche Serra s.p.a. sito a Montagnana di Serramazzoni, via Estense 10589 in processi di fabbricazione delle piastrelle ceramiche che prevedano la cottura ad alte temperature.
31. dovranno essere tenuti due registri, uno presso lo stabilimento di Ceramiche Serra s.p.a. sito a Barzigala di Serramazzoni, via Marconi 380 e uno presso lo stabilimento di Ceramiche Serra s.p.a. sito a Montagnana di Serramazzoni, via Estense 10589 per indicare le quantità prodotte e movimentate e la data di riferimento (uscite da Barzigala e ingressi a Montagnana).
32. Ogni lotto di prodotto, secondo quanto indicato nel Sistema di gestione di cui al punto 39, è dichiarato conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo gli schemi riportati negli allegati (allegati: Dichiarazione di Conformità); tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno 5 anni, unitamente ai suoi allegati ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.
33. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità alle caratteristiche previste dall'allegato EoW Miscelone al presente atto, i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al precedente punto n. 32.
34. Il gestore si dovrà attenere a quanto indicato nella procedura di "Gestione dei rifiuti (POA03)" di cui alla norma UNI EN ISO 14001:2015 ed alla normativa vigente in materia ambientale, con specifico riferimento allo stabilimento di Barzigala.
35. Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali ottenuti dall'attività di recupero deve essere assicurato avvalendosi di laboratori esterni certificati o di personale interno adeguatamente formato, e tramite apposito verbale di campionamento, che deve essere disposizione delle Autorità di controllo.
36. Gli esiti delle prove dovranno essere registrati all'interno del Sistema di gestione Ambientale Aziendale.
37. Le analisi sui rifiuti in ingresso e le analisi effettuate sui lotti di EoW, congiuntamente alle dichiarazioni di conformità dell'EoW prodotto dovranno essere mantenute a disposizione degli organi di controllo.
38. I documenti di trasporto dei prodotti EOW dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità.
39. Ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti ai criteri descritti negli allegati EOW deve essere attivo ed operante il Sistema di Gestione di cui alla norma UNI EN ISO 14001:2015; Il gestore si dovrà attenere a quanto indicato nella procedura di "Gestione dei rifiuti (POA03)" ed ogni sua modifica dovrà essere comunicata all'Agenzia prima dell'implementazione e dell'uso. Il registro delle non conformità, nonché ogni registro delle misurazioni/controlli/attività, dovrà essere reso accessibile e disponibile ad ogni organo di controllo. Entro il 31 gennaio di

ogni anno dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con tutte le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate nell'anno solare trascorso.

40. Le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e di trattamento rifiuti nonché dei lotti di materiali prodotti EoW saranno quelle previste nelle aree precisamente indicate nella planimetria riportata in allegato.
41. I diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione del controllo di conformità, dovranno essere separati e distintamente identificati con apposita cartellonistica, anche indicante "rifiuti lavorati in attesa di verifiche di conformità" e mantenuti distinti tra loro, separati dal materiale già verificato (che ha assunto la classificazione di EoW) nonché dai rifiuti in attesa di trattamento; fino all'esecuzione delle suddette prove il materiale è da considerarsi ancora "rifiuto".
42. I diversi lotti di End of Waste devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con un'etichetta numerata riportante il numero del lotto corrispondente alla relativa Dichiarazione di conformità.
43. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle procedure gestionali della Ditta e ai criteri indicati negli allegati EOW al presente atto dovranno essere gestiti come rifiuti ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti di recupero/smaltimento appositamente autorizzati.
44. I prodotti EoW dovranno essere accompagnati dalle relative schede di sicurezza, redatte ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) o da scheda informativa atta a consentire l'uso sicuro della sostanza nel caso in cui non sia richiesta una Scheda di Sicurezza ai sensi del medesimo regolamento.
45. Il tempo massimo di stoccaggio dell'EoW "miscelone" presso l'unità locale di Via Marconi 380 Serramazzoni è di un anno e successivamente il materiale eventualmente ancora depositato dovrà essere considerato rifiuto.

ALLEGATO EoW MISCELONE

Codice EER del rifiuto: 080201, 080202, 080299, 101103, 101105, 101112, 101203, 101212, 101299, 150107, 191205, 200102

Processo di recupero - R5 tipologia 12.6 DM.05/02/1998

Nome prodotto/oggetto EoW - Miscelone

Utilizzo/Uso dell'EoW - Miscela vetrosa base per realizzazione di engobbio e smalto per ceramiche

- CONDIZIONI -

- A) La sostanza/oggetto derivante dal processo di trattamento/recupero è destinata ai seguenti scopi, in sostituzione dei materiali così specificati:
1. Usi e processi produttivi di destinazione previsti (o potenziali):
FRITTA CERAMICA - Miscela vetrosa base per realizzazione di engobbio e smalto per ceramiche
- B) Il mercato cui la sostanza/oggetto recuperato è l'industria ceramica, come confermato dalla richiesta di brevetto in atti. La miscela viene utilizzata esclusivamente all'interno dello stesso gruppo aziendale nell'unità operativa di Via Estense 10589 a Serramazzoni
- C) Le caratteristiche tecniche del prodotto, in assenza di una normativa tecnica di riferimento, sono definite nella scheda tecniche di prodotto trasmessa dall'azienda (prot .ARPAE n.97238/2021). Le schede tecniche relative ai prodotti contenenti rifiuti recuperati devono essere detenute presso l'impianto e mantenute a disposizione dell'autorità di controllo.
- D) In riferimento al reg. (ce) n. 1907/2006 (REACH) si precisa che la Ditta ha effettuato una verifica puntuale degli adempimenti previsti, in esito alla quale dichiara che l'EoW prodotto è riconducibile a una miscela di sostanze così identificate (Vetro, vetro ossido, sostanze chimiche; fritte non pericolose; fritte, sostanze chimiche) e che pertanto non è soggetta a obblighi di registrazione.
- E) Si precisa che non *si tratta* di una attività sperimentale.
- F) Affinché l'utilizzo della sostanza/oggetto recuperata non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente e/o sulla salute è necessario che venga utilizzata esclusivamente per la preparazione di smalto ed engobbio per la produzione di piastrelle ceramiche in gres porcellanato e monocottura in processi che prevedano la cottura ad alte temperature; in particolare l'EoW prodotto dovrà essere utilizzato esclusivamente all'interno dello stesso gruppo aziendale nell'unità operativa di Via Estense 10589 a Serramazzoni.

- CRITERI -

- Ai fini del dell'utilizzo e del processo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato di cui al punto 2), i rifiuti ammessi a tale processo sono i seguenti:
 - codici EER 080201, 080202, 080299, 101103, 101105, 101112, 101203, 101212, 101299, 150107, 191205, 200102 con le seguenti caratteristiche: PbO<25%, B₂O₃<20% e CdO<3%. (riferimento punto 12.6.2 del DM 05/02/1998)

La ditta dovrà acquisire (o eseguire) analisi di caratterizzazione chimico fisica in occasione del primo conferimento e ogni 6 mesi a supporto dell'attribuzione del codice EER e per la verifica delle caratteristiche dei rifiuti e delle materie prime in ingresso.

- Il processo di recupero, cui i rifiuti di cui al punto 1) sono ammessi, è il seguente: riduzione volumetrica, cernita/selezione con rimozione di corpi estranei, miscelazione e omogeneizzazione; le operazioni devono essere effettuate all'interno del capannone.
- La sostanza derivante dal processo di produzione di cui al punto 2) dovrà rispettare le caratteristiche del prodotto di cui al punto C) e D) delle CONDIZIONI, pertanto, dovrà rispettare:
- gli standard/parametri tecnici/chimici/fisici/prestazionali definiti nella scheda tecnica di prodotto trasmessa dall'azienda (prot. ARPAE 97238/2021), in assenza di una normativa tecnica di riferimento. Le schede tecniche relative ai prodotti contenenti rifiuti recuperati devono essere detenute presso l'impianto e mantenute a disposizione dell'autorità di controllo.
- L'accertamento di conformità ai requisiti indicati nella scheda tecnica, di cui al punto 5) deve avvenire per ogni lotto di prodotto, attraverso verifiche analitiche dei parametri indicati nelle schede tecniche (prot. ARPAE 97238/2021) i cui esiti e i relativi campioni (prelevati in conformità alla norma Uni 10802) dovranno essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione delle autorità di controllo per 5 anni.
- Ai fini della verifica di quanto indicato al punto precedente, per ogni lotto di prodotto, considerato come un QUANTITATIVO MASSIMO PARI A 400 t di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto prodotto dal trattamento dei rifiuti di cui ai codici europei EER 080201, 080202, 080299, 101103, 101105, 101112, 101203, 101212, 101299, 150107, 191205, 200102, il gestore dovrà svolgere le seguenti prove:

a) verifica della granulometria che dovrà rispettare il seguente parametro

VALORE OTTIMALE (CM)	MIN (CM)	MAX (CM)
4	2	6

b) verifica presenza di corpi estranei

	MAX (%)
Impurezza e/o corpi estranei	5

c) esecuzione prove ceramiche (prove di cottura "staffette ceramiche")

d) analisi chimica ricercando i parametri chimico fisici pertinenti i quali dovranno rispettare i valori indicati nella scheda tecnica trasmessa con integrazioni n, e detenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.

- Il gestore si dovrà attenere a quanto indicato nella procedura di "Gestione dei rifiuti (POA03)" di cui alla norma UNI EN ISO 14001:2015 ed alla normativa vigente in materia ambientale, con specifico riferimento allo stabilimento di Barzigala.
- Ogni lotto di prodotto, è dichiarato/a conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo gli schemi riportati negli allegati (allegato Dichiarazione di Conformità); tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata, unitamente ai suoi allegati ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.

- Il prodotto ottenuto deve essere utilizzato unicamente presso lo stabilimento di Ceramiche Serra s.p.a. sito a Montagnana di Serramazzoni, via Estense 10589 per la formazione dello smalto o dell'ingobbio per la produzione di piastrelle ceramiche in gres porcellanato e monocottura in processi che prevedano la cottura ad alte temperature.

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ -

Dichiarazione avente numero progressivo:	
Data:	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 lett.e) d.lgs.152/2006 e del provvedimento ARPAE prot.n. _____ del _____

il gestore dell'impianto di recupero e produttore EoW:

Denominazione sociale:		CF/P.IVA:
Iscrizione al registro imprese:		Referente:
Indirizzo sede legale:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Impianto di recupero unità locale:		
Indirizzo:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Riferimenti catastali terreni/fabbricati: Foglio _____ Mapp./Part. _____ Sub. _____		

ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che:

- il lotto/partita n. _____ del prodotto/EoW _____, prodotto nel periodo _____ consiste in mc. _____ e/o tonn. _____
- tale lotto/partita, come stabilito dal provv. _____, rispetta i criteri specifici dell'allegato _____ della det _____
- A supporto e conferma di quanto dichiarato si allegano: 1) analisi: _____ 2) prove: _____ effettuate il _____ sul campione denominato _____ conservato presso l'impianto per 5 anni.

e dichiara infine:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (d.lgs.196/2003-reg.UE 2016/679).

_____ li _____

 (Firma e timbro del produttore EoW)

L'Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 comma 1° d.p.r. 445/2000)

ALLEGATO ARIA

Ditta Ceramiche Serra Spa, impianto localizzato in Comune di Serramazzoni (MO), località Barzigala, Via Marconi n.380.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

Nella condizione attualmente autorizzata alle emissioni in atmosfera, la ditta **CERAMICHE SERRA SPA** svolge attività di recupero rifiuti speciali e urbani non pericolosi nello stabilimento ubicato in Comune di SERRAMAZZONI (MO), Via Marconi n. 380, Loc. Barzigala

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica per la gestione di rifiuti ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/06, si conferma la continuazione senza modifiche dalle attività che sviluppano emissioni rispetto alla condizione legittimata con Det. n. 356 del 29/07/2009 "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera", secondo la seguente configurazione:

Emissione n.	Descrizione
1	Miscelazione materie prime per ceramica e rifiuti

ISTRUTTORIA E PARERI

La Conferenza di servizi ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006, alla quale sono stati invitati tra gli altri il Comune di Serramazzoni e DSP dell'AUSL, tenutasi in data 21/09/2021, si è conclusa con esito positivo, con la seguente prescrizione:

- con riferimento all'evoluzione delle BAT, (DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali), si ritiene opportuno inserire il limite per la sommatoria di As, Co, Ni, Cd, Se, Cr_{VI} (mg/Nmc) e per la sommatoria di As, Co, Ni, Cd, Se, Cr_{VI}, Sb, Pb, Cr_{III}, Mn, V, Sn, Silice libera cristallina (mg/Nmc) prevedendo la valutazione delle concentrazioni alle emissioni nei primi 2 anni (n.4 autocontrolli); qualora dagli esiti analitici si rilevi il rispetto ai limiti indicati in autorizzazione con buon margine di sicurezza, non si ritiene necessario il prosieguo dell'autocontrollo.

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n. 148020 del 27/09/2021 ha prodotto contributo istruttorio;

L'Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Sede di Sassuolo, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza dei Servizi e non ha inviato alcun parere scritto. Pertanto ai sensi dell'art. 14 ter c. 7 della L. 241/90 si può ritenere acquisito il relativo assenso.

Per gli impianti e le attività svolte risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni. Si valuta pertanto che non sussistano condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta **CERAMICHE SERRA SPA** è autorizzata ad esercire attività con emissioni in atmosfera in Comune di SERRAMAZZONI (MO), Via Marconi n. 380, Loc. Barzigala, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati.

1. Limiti alle emissioni

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - MISCELAZIONE MATERIE PRIME PER CERAMICA E RIFIUTI

Portata massima 12.000 Nm³/h

Altezza minima 8 m

Durata 8 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri 9 mg/Nmc

Σ As, Co, Ni, Cd, Se, Cr_{VI}* 1 mg/Nmc

Σ As, Co, Ni, Cd, Se, Cr_{VI}, Sb, Pb, Cr_{III}, Mn, V, Sn, Silice libera cristallina* 5 mg/Nmc

Impianto di depurazione: FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA

* DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali -BAT-AEL per le emissioni in aria derivanti da processi a valle della catena produttiva utilizzati nel settore delle fritte, se trattate separatamente

2. Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)

A). L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B). Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

3. Autocontrolli: La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- **Semestrale** per il punto di emissione n. 1 (**Portata e Polveri**)

Relativamente ai parametri **As, Co, Ni, Cd, Se, Cr_{VI}, Sb, Pb, Cr_{III}, Mn, V, Sn, Silice libera cristallina**, si richiede la **valutazione delle concentrazioni alle emissioni nei primi 2 anni (n. 4 autocontrolli)**; qualora dagli esiti analitici si rilevi il rispetto ai limiti indicati in autorizzazione con buon margine di sicurezza, non si ritiene necessario il prosieguo dell'autocontrollo.

La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da ARPAE–Servizio Territoriale di Modena e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. Il registro degli autocontrolli dovrà essere mantenuto a disposizione degli organismi di controllo per almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione di risultati di analisi.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

4. **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori):** I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs. 152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

- Misuratore istantaneo di pressione differenziale.

5. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie:** Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

6. Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera:

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari	Condotti rettangolari			
	Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati

o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alle caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;

- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.